SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

151° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2700) — 1/4

INDICE

Commissioni permanenti e Giunte

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 8
4ª - Difesa . . . . . » 11

Commissioni riunite

5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) . . . . . *Pag.* 3
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 9ª (Agricoltura) . . » 5

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 12
Riconversione industriale . . . . . » 16

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 17

COMMISSIONI RIUNITE

5ª (Bilancio)

e

6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente della 6ª Comm.ne
SEGNANA

Intervengono i ministri delle finanze Reviglio e del bilancio La Malfa.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore De Vito (presidente della 5ª Commissione) sottolinea che le Commissioni riunite si trovano di fronte al compito di rendere possibile l'adempimento costituzionale della conversione dei decreti-legge in materia economica, presentati dal Governo; rileva che i tempi utili a tal fine risultano ridotti anche per il concomitante impegno delle riunioni del Parlamento in seduta comune, e fa presente che la presidenza delle Commissioni riunite si trova obbligata ad utilizzare tutto il tempo disponibile; fa notare quindi che, per le riunioni del Parlamento in seduta comune si è provveduto a fissare orari di inizio e di fine dei lavori antimeridiani e pomeridiani, di guisa che è possibile programmare, nei margini di tempo disponibile, sedute delle Commissioni riunite.

Si apre un dibattito.

Il senatore Crollalanza avverte che se con ciò il senatore De Vito vuol fare allusione a sedute notturne delle Commissioni riunite, l'avviso del proprio Gruppo è nettamente contrario. In primo luogo ostano a suo avviso motivi formali, ma sono soprattutto le ragioni sostanziali di impegno, di certo faticoso, dei parlamentari a sconsigliare la concomitanza di sedute tra le Commissioni riunite ed il Parlamento in seduta comune, soprattutto tenendo conto dell'importanza politica di tale ultimo impegno.

Il senatore Colajanni, nel rilevare che il Governo ben sapeva degli impegni del Parlamento, afferma che la scelta di provvedere con decreti-legge in tale periodo, se non vuol essere definita provocatoria, deve riconoscersi quanto meno rispondente ad imperizia. Ribadendo l'impegno del Gruppo comunista per un esame dei decreti costruttivo e scevro di intenti dilatori, dichiara che se discutibile è il problema della regolarità delle convocazioni contemporanee ai lavori del Parlamento in seduta comune, certamente chiaro è il tema della inopportunità politica di proseguire i lavori in concomitanza con le dette sedute. Si deve tenere altresì conto che l'impegno dei senatori presso quella sede, nonchè una certa rigidità del Governo, palesatasi nella discussione sinora svolta, non agevolano una discussione serena.

Il senatore Cipellini premette che l'emanazione di decreti-legge in materia economica è stata richiesta in primo luogo dall'urgenza dei problemi da risolvere, ricorda che nel corso della conferenza dei capigruppo la possibilità di proseguire i lavori delle Commissioni riunite durante i lavori del Parlamento in seduta comune non viene esclusa, ed esprime pertanto l'avviso che si possa cercare di concludere entro la settimana l'esame dei decreti all'ordine del giorno.

Il senatore Ferrari-Aggradi manifesta l'apprezzamento del proprio Gruppo per l'iniziativa della Presidenza delle Commissioni riunite di convocare la seduta odierna per decidere quale corso ulteriore dare ai lavori e insiste sull'esigenza, che egli dice indiscutibile, di convertire i decreti-legge nei tempi costituzionali. A tal fine afferma che si debbono studiare tutti i modi per guadagnare ogni margine di tempo disponibile, tenendo

anche conto dell'atteggiamento estremamente aperto tenuto sinora dal Governo.

Il senatore Gualtieri insiste anch'egli sulla necessità di proseguire l'esame dei provvedimenti economici, utilizzando a tal fine almeno un paio di sedute notturne; ricorda, quanto alla ammissibilità di lavori in concomitanza della seduta comune del Parlamento, che il senatore Modica ha già provveduto a convocare per stasera la Commissione bicamerale per le questioni regionali da lui presieduta.

Il senatore Bollini ricorda che, oltre all'impegno dell'esame dei decreti-legge, vi è anche quello dell'esame del bilancio di assestamento. Fa presente che il disegno di legge n. 1008, in materia di assegni familiari, trova la sua copertura proprio con riferimento al bilancio di assestamento: qualora questo non venisse preventivamente approvato, si avrebbe, proprio ad opera del Governo, una grave violazione dei princìpi fissati in materia di copertura finanziaria dalla Costituzione e dalla recente riforma dell'ordinamento contabile.

Il senatore Pistolese non ritiene ipotizzabile sedute notturne per le Commissioni riunite: qualora esse venissero convocate il Gruppo del MSI-DN procederebbe ad ulteriori massicce presentazioni di emendamenti. Se poi si volessero convocare le Commissioni riunite contemporaneamente alla seduta comune del Parlamento il suo Gruppo iscriverebbe tutti i propri componenti a parlare in tale sede, allungando in tal modo ad oltranza i tempi di discussione.

Dopo un altro intervento del senatore Cipellini, il ministro La Malfa insiste sull'urgenza dei provvedimenti emanati dal Governo, e quindi il senatore De Vito osserva che il problema del prosieguo dei lavori si presenta sotto un duplice aspetto. Quanto a quello formale dichiara che, ad avviso della Presidenza delle Commissioni riunite, non esistono dubbi di conformità al disposto regolamentare, circa la possibilità di sedute delle Commissioni in concomitanza con le riunioni del Parlamento in seduta comune. Dal punto di vista dell'esigenza di agevolare i lavori, la Presidenza delle Commissioni — estremamente sensibile a tale aspetto, come dimostra appunto la presente seduta — si riserva di valutare i tempi per le prossime convocazioni delle Commissioni stesse, tenendo conto dell'andamento dei lavori del Parlamento in seduta comune: qualora questi si protraessero sino alla fine della presente settimana, sarà gioco forza procedere a convocazioni, anche notturne, delle Commissioni riunite.

Avverte infine che nella giornata di domani, in sede di ufficio di presidenza della Commissione bilancio, saranno esaminati i problemi relativi al bilancio di assestamento.

Prendono atto le Commissioni.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONI RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

e

9ª (Agricoltura)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente della 8ª Comm.ne
TANGA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Giglia e per l'agricoltura Pisoni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice** » **(979)**, d'iniziativa dei deputati Gamper ed altri; Fusaro e Orsini Gianfranco; Balzardi ed altri; Bettini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

« **Adeguamento dei sovracanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonchè dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni** » **(214)**, d'iniziativa dei senatori Fontanari ed altri

« **Disciplina nei territori montani dei sovracanoni idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959** » **(846)**, d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri

(Esame e rinvio; richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Il presidente Tanga, cui si associa il relatore per la 8ª Commissione Fontanari, invita le Commissioni riunite a pronunciarsi sulla opportunità di chiedere il trasferimento alle sede deliberante dei disegni di legge in titolo, tra loro connessi.

Il senatore Tonutti rileva che la decisione circa la richiesta del trasferimento di sede dovrebbe essere adottata dopo aver ascoltato le relazioni ed aver svolto la discussione generale.

Il senatore Ottaviani, nel dichiarare l'avviso favorevole del Gruppo comunista alla richiesta di passaggio alla sede deliberante, sottolinea l'urgenza del disegno di legge numero 979, già approvato dalla Camera dei deputati, il cui testo, a suo giudizio, dovrebbe essere mantenuto dal Senato.

Il senatore Brugger, dopo aver fatto presente che i presumibili impegni dell'Assemblea per l'esame dei decreti anticongiunturali renderebbero difficile l'esame dei disegni di legge in titolo dei quali sottolinea l'urgenza, sollecita l'accoglimento da parte delle Commisisoni riunite della proposta di richiesta di trasferimento di sede.

Il relatore per la 9ª Commissione Salvaterra, associandosi alla richiesta di trasferimento di sede, si riserva di valutare successivamente la possibilità di introdurre modifiche al testo del disegno di legge n. 979 approvato dalla Camera.

Il senatore Tonutti fa presente che il disegno di legge n. 979 non si limita alla rivalutazione dei sovracanoni idroelettrici ma con l'articolo 5 affronta anche una questione, importante sotto il profilo istituzionale, attinente alle competenze delle regioni in materia di scioglimento dei consorzi per i bacini imbriferi montani. Su questo aspetto, a suo giudizio, è opportuna una preliminare riflessione da parte delle Commissioni riunite.

Dopo un ulteriore intervento del relatore Salvaterra, il senatore Ottaviani dichiara che il Gruppo comunista è favorevole al trasferimento alla sede deliberante se in seno alle Commissioni riunite emerge l'orientamento ad approvare il disegno di legge n. 979 nel testo licenziato dalla Camera; qualora invece si intendesse mettere in discussione la questione di ordine istituzionale di cui all'articolo 5 sarebbe preferibile l'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore Masciadri osserva che, alla luce del dibattito finora svoltosi, è opportuno ascoltare le relazioni prima di decidere in

ordine alla richiesta di passaggio alla sede legislativa.

Il sottosegretario Giglia, rilevato che il disegno di legge n. 979 è frutto di un laborioso approfondimento da parte della Camera dei deputati soprattutto per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 5, sottolinea che un'immediata decisione in ordine alla richiesta della sede deliberante, cui il Governo è favorevole, consentirebbe la definizione del disegno di legge n. 979 prima della chiusura per le ferie estive; in caso contrario l'*iter* dei provvedimenti sarebbe destinato a prolungarsi ulteriormente.

Dopo un nuovo intervento del senatore Brugger, che insiste sull'opportunità di chiedere subito il passaggio alla sede legislativa, il senatore Ottaviani prospetta l'opportunità di sospendere i lavori, per riprenderli dopo la riunione del Parlamento in seduta comune in modo da ascoltare eventualmente le relazioni.

Prendono quindi la parola il senatore Mitrotti, il quale ritiene inopportuno affrettare eccessivamente i tempi dell'esame, ed il sottosegretario Giglia.

La seduta viene sospesa alle ore 9,35 ed è ripresa alle ore 11,15.

Il Presidente avverte che si procederà nell'esame dei disegni di legge decidendo successivamente in ordine alla proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Prende quindi la parola il senatore Fontanari, relatore per la 8ª Commissione, il quale fa presente, con specifico riferimento al disegno di legge n. 979, già approvato dalla Camera dei deputati, che il provvedimento intende rivalutare la misura del sovracanone annuo dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice nonchè dei sovracanoni corrisposti a titolo di indennizzo ai comuni rivieraschi. L'articolo 3 del disegno di legge prevede poi un meccanismo di indicizzazione biennale dei sovracanoni con decorrenza dal 1° gennaio 1982.

Riferendosi all'articolo 5, che prevede la possibilità per le regioni di sciogliere i consorzi dei bacini imbriferi montani trasferendo le funzioni, i mezzi ed i proventi derivanti dai sovracanoni alle comunità montane, il relatore Fontanari rileva che una più precisa definizione di questo aspetto istituzionale potrà essere affrontata in sede di riforma dei rapporti tra le regioni e le comunità montane.

A conclusione della sua relazione il senatore Fontanari sottolinea l'urgenza del disegno di legge n. 979 e quindi l'opportunità di chiederne il trasferimento alla sede deliberante insieme ai connessi disegni di legge nn. 214 e 346.

Il relatore per la 9ª Commissione Salvaterra, associandosi alle considerazioni del senatore Fontanari, pone l'accento sulla necessità di giungere ad una sollecita definizione dell'*iter* del disegno di legge n. 979 affrontando eventualmente, in una fase successiva, le questioni relative all'articolo 5 il quale peraltro prevede, ai fini dello scioglimento dei consorzi per i bacini imbriferi montani, una diversa disciplina rispetto a quanto stabilito, per le province autonome di Trento e Bolzano, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, in applicazione, nella fattispecie, di una legge costituzionale.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore Mitrotti il quale critica in primo luogo il modo di procedere, a suo giudizio estemporaneo e frammentario, con il quale vengono affrontati i problemi della gestione del territorio e della utilizzazione delle risorse energetiche. Rilevato quindi che il regio decreto n. 1775 del 1933 ha disciplinato in modo corretto la materia in esame, mentre il disegno di legge n. 979 stravolge lo spirito originario del presente decreto e risente delle gravi difficoltà inerenti ai rapporti tra le regioni e gli enti locali, conseguenti tra l'altro a velleità di eccessivo autonomismo, il senatore Mitrotti sottolinea l'esigenza che, in tema di utilizzazione del territorio, venga riaffermata la competenza statale pur contemperata con le responsabilità e le competenze regionali e comunali. In caso contrario esiste infatti il fondato rischio che prevalgano disparità di trattamenti e tendenze localistiche rispetto all'indispensabile visione di insieme degli interessi collettivi che soltanto lo Stato può avere.

Il senatore Tonutti rileva che, anche alla luce delle considerazioni dei relatori, è possibile distinguere, nell'ambito del disegno di legge n. 979, la parte relativa all'adeguamento dei sovracanoni sulla quale esiste un unanime consenso ed il punto relativo alle competenze regionali per lo scioglimento dei consorzi per i bacini imbriferi montani che presenta delicate implicazioni di ordine istituzionale. Conferma poi di essere d'accordo sulla proposta di trasferimento di sede senza però condizionarla, come sembra desumersi dall'intervento del senatore Ottaviani, al mantenimento del testo della Camera, essendo indispensabile un preliminare ed adeguato approfondimento. In riferimento all'articolo 5 il senatore Tonutti pone poi in evidenza le discriminazioni di trattamento che verrebbero a crearsi tra i diversi comuni.

Il senatore La Porta avverte che il Gruppo comunista è favorevole al passaggio alla sede legislativa soltanto se questa soluzione procedurale serve a snellire l'*iter* dei disegni di legge. L'introduzione di eventuali modifiche, facendo ritardare i tempi dell'*iter*, indurrebbe il Gruppo comunista a chiedere che sia l'Assemblea a pronunciarsi in ultima istanza.

Il senatore Ottaviani, precisando il senso delle sue precedenti dichiarazioni, fa presente che ha inteso sollecitare i diversi Gruppi a manifestare il loro orientamento in ordine alla tematica in discussione senza con questo voler impedire ulteriori approfondimenti.

Rileva quindi che la materia in esame deve essere inquadrata in una prospettiva più ampia — ben diversa dalla regolamentazione normativa del 1933 — che riguarda la riforma della finanza locale nonchè le esigenze di solidarietà tra le comunità locali anche in funzione di un indispensabile processo di riequilibrio socio-economico all'interno delle zone montane. A giudizio dell'oratore di questa esigenza si fa carico correttamente l'articolo 5 del disegno di legge n. 979 che, a giudizio del Gruppo comunista, dovrebbe essere rapidamente approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore Masciadri dichiara che il Gruppo socialista è favorevole al mantenimento del testo della Camera ed alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante; qualora si introducessero modifiche sarebbe però vanificato l'acceleramento di tempi consentito dalla discussione in sede deliberante.

Intervengono successivamente i senatori Degola e Del Ponte (a giudizio dei quali non si può condizionare l'assenso alla richiesta deliberante al mantenimento del testo della Camera), il senatore Brugger (il quale rileva che l'orientamento prevalente sembra essere quello di non modificare il disegno di legge n. 979) e il senatore La Porta, il quale ribadisce che la richiesta di trasferimento alla sede deliberante si giustifica soltanto ai fini di una rapida e definitiva approvazione del disegno di legge n. 979.

Il sottosegretario Giglia, confermando l'assenso del Governo alla proposta di trasferimento in sede legislativa, fa notare che ciascun Gruppo è sempre libero di chiedere la rimessione all'Assemblea. Sottolinea poi il pericolo che ulteriori approfondimenti comportino un notevole allungamento dei tempi dell'*iter*.

Dopo un breve intervento del senatore Finessi circa il prosieguo dell'esame, il senatore Lazzari esprime l'avviso che la soluzione in questo momento preferibile sia la richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore Mitrotti, ribaditi i suoi rilievi critici di metodo e di merito in ordine all'atteggiamento del Governo, manifesta il suo avviso contrario al passaggio alla sede deliberante.

In un ulteriore intervento il sottosegretario Giglia sottolinea l'urgenza del disegno di legge n. 979 soprattutto per quanto riguarda la rivalutazione dei sovracanoni.

Il senatore Brugger invita il senatore Mitrotti a riconsiderare la sua posizione: accogliendo l'invito, il senatore Mitrotti dichiara di accedere alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Infine le Commissioni, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, decidono di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 979 e dei connessi disegni di legge nn. 214 e 846.

La seduta termina alle ore 12,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente
MURMURA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Di Vagno e Sanza.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (955)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prima dell'ulteriore esame del provvedimento (già rinviato il 16 luglio), il relatore Vernaschi sottolinea la necessità di acquisire aggiuntivi elementi di conoscenza in ordine all'attività dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi attraverso l'audizione del Commissario e di una rappresentanza dell'Ente stesso.

Secondo il senatore Morandi la procedura più lineare sarebbe quella di sciogliere l'ente in questione, udire i rappresentanti sindacali dei dipendenti, ed approntare un piano di ristrutturazione aziendale ed occupazionale delle varie attività che, attraverso opifici ubicati a Firenze, Napoli, Milano e Roma, fanno capo all'organismo in questione. Tra l'altro, conclude il senatore Morandi, risulta che per gli addetti alle attività lavorative non vengono versati neppure i contributi previdenziali.

Il sottosegretario Di Vagno manifesta apprezzamento per la serietà delle osservazioni svolte dal relatore Vernaschi e dal senatore Morandi e si dichiara inoltre disponibile per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi anche attraverso l'attività ispettiva di organi ministeriali.

La Commissione quindi stabilisce di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (911), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)

Riferisce il senatore Mazza rilevando che per il triennio prossimo gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono reclutati con il grado di tenente tra coloro che abbiano seguito con esito favorevole apposito corso di istruzione presso l'accademia del Corpo. Dopo aver illustrato le modalità di accesso ai corsi, il senatore Mazza conclude invitando la Commissione ad approvare il provvedimento.

Segue il dibattito.

Il senatore Flamigni dopo aver osservato che la parte del provvedimento che si riferisce al reclutamento di ufficiali laureati difficilmente sarà produttiva di risultati utili, osserva che riesumare oggi forme di arruolamento già da tempo superate è misura di scarsa efficacia, tanto più che i laureati che ne abbiano intenzione possono partecipare ai concorsi per funzionari di pubblica sicurezza. A suo parere occorrerebbe dunque disporre che metà dei posti messi a concorso siano riservati non solo ai sottufficiali ma anche alle guardie laureate; che, in caso di mancata copertura dei posti disponibili da parte degli ufficiali laureati, l'entità residua sia portata in aumento della quota riservata ai concorrenti provenienti dal Corpo; che, infine, un quarto dei posti messi a concorso sia riservato ai sottufficiali del Corpo stesso in possesso di licenza media superiore con 20 anni di servizio. Occorrerebbe inoltre adeguare l'indennità di insegnamento dei docenti della Accademia.

Il senatore Vittorino Colombo pur riconoscendo fondamento alle osservazioni svolte dal senatore Flamigni rileva la necessità di approvare il provvedimento nel testo varato dalla Camera dei deputati per corri-

spondere alle non differibili esigenze di operatività del settore.

La seduta viene sospesa alle ore 9,45 ed è ripresa alle ore 11,20.

Dopo che il relatore Mazza ha fornito taluni chiarimenti in ordine alle modalità di reclutamento degli ufficiali di pubblica sicurezza, il senatore Mancino propone che la Commissione vari il provvedimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Bonifacio manifesta perplessità sull'articolo 1 laddove si prevede che le presenti misure, di carattere provvisorio, debbano valere per un triennio.

Il sottosegretario Sanza precisa che, pur prevendendosi la possibilità di indire annualmente il concorso per coprire i posti vacanti, tiene a precisare che ciò risponde ad esigenze prudenziali nel caso che con il primo concorso non vengano coperti tutti i posti disponibili. Precisa inoltre che la metà dei posti riservata ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non concerne solo i brigadieri ma coloro che ricoprono almeno questo grado. Conclude dichiarando di non condividere le ipotesi formulate dal senatore Flamigni circa l'accesso generalizzato al grado di ufficiale da parte di coloro che sono sprovvisti di laurea: la riforma della pubblica sicurezza, che il Parlamento sta esaminando, fissa al riguardo infatti criteri tassativi.

Il senatore Flamigni sostiene la necessità di prevedere lo svolgimento di un unico concorso, sopprimendo ogni riferimento al triennio cui fa menzione l'articolo 1 del disegno di legge. Poichè i criteri di reclutamento degli ufficiali di pubblica sicurezza diventano, con le norme in discussione, gli stessi già in vigore nel periodo antecedente l'istituzione della accademia di pubblica sicurezza, è logico considerare sufficiente il titolo di scuola media superiore per l'accesso al grado.

Il senatore Vittorino Colombo è contrario a questa ipotesi in quanto la riforma tende a riqualificare il ruolo dei funzionari, nell'ambito dei quali confluiranno gli ufficiali.

Il senatore Flamigni ribadisce che se si resta nella logica del provvedimento proposto dal Governo ed approvato dalla Camera dei deputati, occorre migliorarne la portata estendendo l'accesso al grado di ufficiale anche alle categorie ora non ricomprese.

Dopo che il sottosegretario Sanza ha replicato agli intervenuti ribadendo gli argomenti a sostegno delle misure proposte dal Governo, il presidente Murmura dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame degli articoli.

In sede di articolo 1, il presidente Murmura propone che al primo comma venga soppresso il riferimento al triennio nell'ambito del quale dovrebbero essere banditi i concorsi.

Il senatore Bonifacio prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e auspicando che la riforma della pubblica sicurezza venga rapidamente approvata, non insiste sui rilievi avanzati.

Il senatore Flamigni sottolinea la necessità che vengano ammessi al concorso anche coloro che hanno il titolo di scuola media superiore nonchè, per la quota riservata, anche le guardie fornite di laurea.

L'articolo viene momentaneamente accantonato.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore Flamigni dà illustrazione di un emendamento al primo comma concernente appunto l'ammissione al concorso degli appuntati e delle guardie.

Il senatore Vittorino Colombo rileva che, in riferimento a quanto letteralmente dispone il primo comma dell'articolo 2, occorre che la riserva dei posti sia fatta valere non solo per i brigadieri ma per tutti i sottufficiali. Dopo interventi dei senatori Bonifacio, Flamigni, Saporito, del presidente Murmura, del relatore Mazza, il sottosegretario Sanza propone anch'egli che la metà dei posti messi a concorso venga riservata a tutti i sottufficiali del Corpo.

Dopo che il senatore Flamigni ha dichiarato di non insistere sul proprio emendamento, viene accolta la proposta di estendere a tutti i sottufficiali del Corpo delle guar-

die di pubblica sicurezza la facoltà di partecipare ai concorsi.

Quindi l'articolo 2 viene approvato nel testo emendato, nel suo insieme.

All'articolo 3 vengono separatamente approvati su proposta del senatore Flamigni due emendamenti soppressivi al primo e al terzo comma. È quindi approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

Si riprende in esame l'articolo 1.

Dopo interventi dei senatori Bonifacio, Mancino, Flamigni, Vittorino Colombo, del presidente Murmura, del relatore Mazza (secondo il quale sarebbe necessario che anche dalla lettera del provvedimento emergesse il suo carattere provvisorio) e del sottosegretario Sanza, vengono separatamente accolti un emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 1 e l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa alla discussione dell'articolo 4.

Su proposta del relatore Mazza viene elevata da un terzo alla metà il numero delle lezioni od esercitazioni che è necessario seguire per non essere dimessi dai corsi per il conseguimento del grado di ufficiale; viene poi approvato un emendamento, del senatore Flamigni, l'ultimo comma dell'articolo 4, e, quindi, l'articolo 4 nel testo emendamento.

L'articolo 5 invece è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa alla votazione finale.

Prendendo la parola per dichiarazione di voto, il senatore Mancino, favorevole al provvedimento, tiene a precisare che sulla base della normativa approvata è in facoltà del Ministero articolare anche attraverso più concorsi il reclutamento degli ufficiali di pubblica sicurezza.

È quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 144, 394 E 572

Il senatore Morandi chiede che al più presto vengano inseriti nel programma dei lavori della Commissione i disegni di legge nn. 144, 394 e 572 sull'istituzione del servizio nazionale della cultura fisica e dello sport.

Il presidente Murmura assicura che prenderà contatti con il presidente della 7ª Commissione atteso che i suddetti provvedimenti risultano deferiti all'esame congiunto delle Commissioni 1ª e 7ª.

La seduta termina alle ore 12,45.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente
LEPRE

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Ciccardini.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (331)
(Coordinamento)

La Commissione procede al coordinamento del testo del disegno di legge approvato il 16 luglio.

In assenza del relatore De Zan, riferisce il senatore Giust: le proposte riguardano l'articolo 1 e l'articolo 4.

Esse vengono approvate, senza dibattito, dalla Commissione che approva poi il testo coordinato dei due articoli, nel loro insieme e, infine, il disegno di legge nel suo complesso nel predetto testo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Lepre avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 31 luglio, alle ore 9,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente
MODICA

La seduta inizia alle ore 21,25.

ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO EX ARTICOLO 70 DELLA LEGGE N. 833/1978 CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINAMENTO DELLA CRI

Il presidente Modica dà lettura di una proposta di parere elaborata dal gruppo di lavoro all'uopo incaricato nella precedente seduta e coordinato dal relatore Triva.

Su tale proposta intervengono il deputato Fiori Giovannino e i senatori Deriu, Barsacchi e Mezzapesa.

Il deputato Giovannino Fiori illustra due emendamenti, il primo dei quali inteso a precisare che compiti della CRI in tempo di pace sono anche quelli previsti dalle convenzioni e dalle risoluzioni adottate nelle conferenze internazionali del sodalizio; il secondo diretto a stabilire che la procedura per la redazione del nuovo statuto deve prevedere la costituzione di un Comitato nazionale composto da soci eletti dagli attuali Comitati provinciali.

Il senatore Deriu, nel sottolineare come la ricerca di una larga convergenza politica sulla stesura del parere abbia dato frutti positivi, rileva l'opportunità di valutare globalmente la proposta di parere, piuttosto che soffermare l'attenzione su aspetti di dettaglio. Non può negarsi, a suo avviso, che le indicazioni complessivamente espresse nel parere delineano una nuova struttura della CRI quale la Commissione, nel corso della discussione, aveva largamente manifestato di desiderare.

Suggerisce infine di aggiungere al testo del parere una ulteriore indicazione mirante a prevedere che la CRI possa continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il senatore Barsacchi, dichiarandosi d'accordo con le considerazioni del senatore Deriu, mette in luce i notevoli miglioramenti che al decreto sono stati apportati nella seconda stesura rispetto alla precedente, e sottolinea altresì che le osservazioni formulate nel parere della Commissione potranno contribuire all'ulteriore perfezionamento del testo del decreto.

Il senatore Mezzapesa, dato atto del buon lavoro compiuto dai colleghi che hanno contribuito all'elaborazione della proposta di parere, ed in particolare al relatore Triva, suggerisce di esplicitare nel testo una ulteriore possibile modalità procedurale per la redazione del nuovo statuto della CRI: quella di ricorrere alla consultazione dei soci.

Prende quindi la parola il relatore Triva, il quale si dichiara favorevole alle proposte di emendamento avanzate dai senatori Deriu e Mezzapesa, mentre si dichiara contrario agli emendamenti suggeriti dal deputato Giovannino Fiori. In particolare, per quanto riguarda il primo emendamento del deputato Giovannino Fiori, il relatore fa presente che il richiamo delle convenzioni e delle risoluzioni della Croce rossa internazionale è già contenuto, agli effetti della determinazione dei compiti della CRI, nell'articolo 2 dello schema di decreto in esame.

Questo emendamento, dopo una dichiarazione di voto del presentatore il quale si dichiara non convinto dalle argomentazioni del relatore, messo ai voti è respinto.

Posto ai voti, è altresì respinto il secondo emendamento del deputato Giovannino Fiori, nel quale lo stesso presentatore aveva apportato una modifica rispetto al testo originario volta a stabilire che il Comitato nazionale per lo statuto della CRI fosse eletto dai soci di essa.

Sono invece approvati gli emendamenti presentati dai senatori Deriu e Mezzapesa.

Viene infine messo ai voti, con gli emendamenti introduttivi, il seguente testo di parere che viene approvato all'unanimità, con l'astensione del deputato Giovannino Fiori:

« La Commissione,

esaminato lo schema di decreto delegato previsto dal terzo comma dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, e tenuti presenti i criteri fissati per l'esercizio della delega, premette le seguenti considerazioni di ordine generale.

L'espressione usata dall'articolo 1 per delineare la figura giuridica della CRI « ente privato di interesse pubblico » può corrispondere, sul piano della definizione, alla duplice natura che deve derivare all'Associazione da una armonica composizione del principio volontaristico, sul quale essa deve fondarsi, e della rilevanza pubblica dei compiti che essa deve esercitare: in particolare quelli che discendono dalla esecuzione di convenzioni e risoluzioni internazionali sottoscritte dal Governo italiano.

È tuttavia dubbio, peraltro, che tale definizione — stante le vigenti norme legislative — possa consentire, da sè sola, di risolvere i complessi problemi che derivano, sul piano della struttura, degli organi, dei controlli, dei finanziamenti ed altro, della duplice natura — privata e pubblica — del sodalizio.

La duplice natura del sodalizio deve costituire, a giudizio della Commissione, un costante e fermo punto di riferimento per tutto l'articolato nel senso che la CRI, in quanto libera e volontaria associazione, deve poter promuovere tutte quelle attività che, conformi alla finalità del sodalizio, vengono dallo stesso liberamente decise (e la legge nazionale deve limitarsi a dettare esclusivamente norme di carattere generale, tenuto conto che sono i soci i protagonisti della vita e dell'opera dell'Associazione). L'Associazione della Croce rossa italiana inoltre, in quanto ente che assolve a compiti pubblici e a compiti — su richiesta — di ausilio dell'iniziativa pubblica, deve essere disciplinata da norme atte a garantire il pieno assolvimento di tali compiti, a prevedere i finanziamenti necessari e a disciplinare la vigilanza e i controlli.

Con riferimento a tali premesse e a titolo indicativo ed esemplificativo la Commissione formula le seguenti osservazioni:

All'articolo 2:

1) *principio volontaristico*: la norma che riguarda i soci e la loro distinzione in diverse categorie sembra rientrare fra quelle che deve prevedere lo statuto dell'Associazione, e non rientrare nella disciplina della legge nazionale;

2) *compiti*: quanto ai compiti, la legge nazionale dovrebbe limitarsi, in modo più rigoroso, a precisare quelli che determinano la natura *anche* pubblica dell'Associazione (vedi articolo 1), lasciando allo statuto (per il quale appare necessario un richiamo allo statuto tipo per le Croci rosse nazionali) la specificazione di quegli altri compiti che la istituzione — in quanto libera associazione volontaria — collegata, con la Croce rossa internazionale intende assolvere;

3) *strutture*: in ordine al punto *c*), il testo non rende chiaro quale struttura la Associazione dovrebbe darsi nel territorio della regione. Manca ogni riferimento agli ambiti provinciali. Non sono richiamati gli ambiti territoriali intercomunali che gli enti locali hanno individuato per l'esercizio di funzioni pubbliche riguardanti materie analoghe a quelle nelle quali opera di regola il volontariato dell'Associazione;

4) *organi centrali*: per quanto si convenga sulla necessità — anche per corrispondere al terzo criterio fissato dall'articolo 70 — di indicare gli organi che centralmente assicurano la unitarietà del sodalizio, sarebbe opportuno limitare al minimo le norme di dettaglio affidando allo statuto il compito di corrispondere a tale esigenza.

Ferma questa osservazione, si rileva che fra i rappresentanti dei Ministeri non figu-

ra, ed è certo una involontaria omissione, il rappresentante del Ministero della difesa;

5) *organi periferici*: quanto agli organi periferici, ancor più che per quelli centrali, sembra utile che la legge nazionale si limiti ad indicare criteri e principi generali rinviando allo statuto la definizione delle norme particolari sulla composizione degli organi, sul sistema elettorale, sui casi di elezione diretta e di elezione di 2° grado, eccetera.

Non appare giustificata, inoltre, l'assenza fra gli organi periferici di Comitato comunali e/o intercomunali.

Merita infine una riflessione particolare l'obbligo previsto dal decreto delegato di comprendere fra i componenti dei Comitati regionali e provinciali rappresentanti della regione e della provincia.

Mentre infatti si comprende l'esigenza di prevedere rappresentanti di vari Ministeri negli organi centrali (data la natura anche pubblica dell'Associazione) sorge l'interrogativo se una presenza negli organi periferici di rappresentanti di regioni, province e comuni, non attenui il carattere di libera associazione volontaria che deve essere assicurato alla CRI.

All'articolo 3:

quanto all'approvazione dello statuto, e fatte salve le osservazioni formulate all'articolo 9, si ravvisa l'opportunità di rendere più semplici le procedure, tenuto sempre conto che si tratta di un sodalizio che, sebbene predisposto a compiti pubblici, deve fondarsi, secondo quanto stabilisce il primo criterio della legge delegante, sul principio volontaristico.

All'articolo 4:

quanto alle norme sui bilanci, sulla contabilità e sui controlli appare necessario osservare che mentre esiste indubbiamente l'esigenza di rendere trasparente e rigorosa l'intera gestione dell'Associazione (parte pubblica e parte privata) — anche a garanzia della natura pubblica ad essa attribuita — devono essere meno penetranti le norme che riguardano la disciplina delle attività finanziarie connesse alle iniziative che autonomamente l'associazione volontaria decide, e devono essere maggiormente penetranti le norme che disciplinano l'esercizio di compiti pubblici e l'esecuzione delle convenzioni previste dall'articolo 5.

In tale quadro appare utile che la legge preveda la specifica indicazione delle diverse fonti di finanziamento destinate ad assicurare il pieno esercizio delle attività private e pubbliche dell'Associazione e che preveda altresì, per i contributi dello Stato e di altri enti pubblici, un preciso richiamo ai necessari stanziamenti nei relativi bilanci.

All'articolo 5:

tenuto conto che la generalità delle attività volontarie attengono a materie le cui funzioni amministrative sono esercitate dai comuni, sembrerebbe opportuno che sullo schema tipo di convenzione potessero esprimere un loro parere le rappresentanze delle associazioni unitarie degli enti locali.

All'articolo 6:

il secondo comma, quanto meno nel testo formulato, appare inopportuno. Utile, invece, sembra far risultare formalmente che la CRI ha diritto di continuare ad avvalersi anche per il futuro della consulenza e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

All'articolo 8:

si concorda sul fatto che il Centro nazionale per la trasfusione del sangue — in quanto servizio istituito da legge nazionale — e semplicemente « affidato » alla Croce rossa non rientra fra quelli da « scorporare » a norma del primo comma dell'articolo 70.

Suscita peraltro perplessità la decisione di mantenere tale affidamento senza alcuna convenzione — anche se temporaneamente — dopo che dalla Croce rossa sono stati scorporati tutti i servizi riguardanti le funzioni sanitarie esercitate dal Servizio sanitario nazionale. Sembrerebbe più utile che tale Centro nazionale venisse affidato dal Ministero — sempre provvisoriamente e me-

diante convenzione (e magari sino ad una nuova disciplina sul sangue e sugli emoderivati) — alla regione competente per territorio.

Nell'uno come nell'altro caso comunque è necessario prevedere se il personale addetto al Centro dipende dall'ente al quale è stato affidato (Croce rossa o regione) o dal Ministero e ciò anche al fine di rendere chiaramente applicabile la norma prevista dall'articolo 24-*ter* della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661.

All'articolo 9:

fatto salvo ogni giudizio circa la soluzione data al problema della temporanea gestione dell'ente, la Commissione ritiene che riguardo alla predisposizione del nuovo statuto debba essere prevista una procedura che, pur tenendo conto della straordinarietà della situazione, non sia in palese contrasto con il principio volontaristico che non può non individuare nei soci volontari i principali protagonisti della loro Associazione.

Apparirebbe a tal fine necessario, quindi, prevedere, in luogo di un incarico al Commissario, la costituzione di un Comitato nazionale per lo statuto, presieduto da persona nominata dal Ministro della sanità (scelta fra i soci della Croce rossa) e composto da un certo numero di componenti, designati se del caso — e sempre fra gli attuali soci — dai presidenti delle Giunte regionali.

A parte questa ipotesi di soluzione, altre possono esserne individuate, come ad esempio quella del ricorso a forma di elezione da parte degli attuali soci. Appare comunque essenziale alla Commissione che il carattere volontaristico, chiaramente prescritto dalla legge delegante, non possa e non debba essere ignorato a fronte della predisposizione di un atto così essenziale per l'Associazione come lo statuto.

Appare utile infine:

a) prevedere, con norma specifica — e tenuta presente la doppia natura, privata e pubblica del sodalizio — l'obbligo per i nuovi organi della CRI di predisporre entro una data certa la nuova pianta organica del personale;

b) precisare — anche a fronte dei compiti pubblici che svolge l'Associazione — che il personale attualmente in servizio presso la CRI e che non viene trasferito con lo scorporo dei servizi sanitari — resti disciplinato — anche dopo il riordino della CRI — dalle norme legislative e contrattuali che attualmente lo disciplinano;

c) definire in modo esplicito come si collocano nella CRI riordinata il Corpo militare e il Corpo delle infermiere volontarie, anche con riferimento all'attività che tali Corpi sono tenuti a svolgere, oltre che in tempo di guerra, anche in tempo di pace.

La Commissione ritiene infine che l'accoglimento di tali osservazioni renda più organica e compiuta l'aderenza del decreto delegato ai princìpi fissati dalla legge di delega ».

Su segnalazione del senatore Mezzapesa, il Presidente dà atto che nell'articolo 2, numero 2), dello schema di decreto, in luogo di « la convenzione di Ginevra del 2 agosto 1949 » deve leggersi « le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 ».

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 29 luglio 1980 per esprimere parere sulla disciplina in materia di parchi nazionali all'esame del Senato.

La seduta termina alle ore 22,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente
PRINCIPE

Interviene il Sottosegretario di Stato Dal Maso.

La seduta inizia alle ore 17,30.

ESAME DELLA RICHIESTA DI PARERE PARLAMENTARE IN ORDINE ALLA NOMINA DEL VICEPRESIDENTE DELL'IRI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 GENNAIO 1978, N. 14.

Il presidente Principe, dopo aver ricordato che la seduta odierna si svolge con l'accordo di tutti i Gruppi presenti in Commissione, informa che, causa la mancata presenza del relatore designato Mastella, svolgerà egli stesso una breve relazione sul candidato alla Vicepresidenza dell'IRI professor Pietro Armani. Egli illustra uno schema di parere favorevole rilevando come la nomina in esame appaia motivata in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione dell'Ente e sottolineando i caratteri della scelta basati sulla idoneità e professionalità del candidato.

Si apre quindi una breve discussione alla quale partecipano il senatore Petrilli il quale sottolinea le elevate capacità professionali del candidato, il deputato Macciotta il quale rileva che la candidatura in esame si inserisce in una logica sulle nomine degli enti pubblici che la sua parte politica ha avuto già modo di criticare in precedenti occasioni. Premesso che le capacità professionali del candidato non vengono messe in discussione, rileva che il professor Armani in passato ha preso posizioni largamente liquidatorie nei confronti del sistema delle partecipazioni statali per cui egli non ritiene che il candidato possa svolgere, nella carica di Vicepresidente, quella attività di rilancio propulsivo del sistema delle partecipazioni statali. In considerazione dei rilievi avanzati preannuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il deputato Vizzini, annunciando il suo voto favorevole, rileva che la legge n. 14 prescrive che la Commissione si esprima in ordine alle capacità professionali del candidato senza inoltrarsi in valutazioni di ordine politico sull'attività del Governo; il deputato Ravaglia esprime anch'egli il voto favorevole del Gruppo repubblicano sottolineando le doti di competenza e professionalità dimostrate dal candidato nella sua veste di membro del Consiglio di amministrazione dell'IRI; il senatore Ferrari-Aggradi, esprimendo il parere favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, rileva la grande cultura e la larga esperienza dimostrata dal candidato nella sua attività a favore dell'istituto e il suo atteggiamento sempre favorevole allo sviluppo del sistema delle partecipazioni statali. Invita quindi il Governo a provvedere al più presto al completamento del Consiglio di amministrazione dell'EFIM.

Il presidente Principe, su richiesta del senatore Milani rappresentante del Gruppo comunista, a norma dell'articolo 51 del Regolamento, indìce la votazione a scrutinio segreto sullo schema di parere favorevole alla richiesta del Presidente del Consiglio relativa alla nomina del professor Pietro Armani a Vicepresidente dell'IRI.

Partecipano alla votazione i deputati Aliverti, Citaristi, Macciotta, Margheri, Merloni, Principe, Ravaglia, Sarri Trabujo Milena, Sinesio e Vizzini e i senatori Ferrari-Aggradi, Milani, Novellini, Petrilli, Rebecchini, Ripamonti e Sica.

Lo schema di parere relativo alla nomina del professor Pietro Armani a Vicepresidente dell'IRI viene approvato con 13 voti favorevoli e 4 contrari.

La seduta termina alle ore 18,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 2ª e 11ª:

993 — « Riforma del sistema previdenziale forense », d'iniziativa dei deputati Cattanei ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*;

alle Commissioni riunite 8ª e 9ª:

214 — « Adeguamento dei sovracanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonchè dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni », d'iniziativa dei senatori Fontanari ed altri: *parere favorevole*;

846 — « Disciplina nei territori montani dei sovracanoni idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 », d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri: *parere favorevole*;

979 — « Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice », d'iniziativa dei deputati Gamper ed altri; Fusaro e Orsini Gianfranco; Balzardi ed altri; Bettini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 2ª Commissione:

893 — « Modificazioni dell'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 »: *rinvio dell'emissione del parere su emendamenti.*

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari, sedute di martedì 22 luglio 1980, a pagina 23 (Sottocommissioni) prima colonna, pareri trasmessi alle Commissioni riunite 2ª e 6ª il numero 799 va sostituito con il numero 789.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20